



COMUNE DI CREDARO

PROVINCIA DI BERGAMO

Codice ente: 10091
DELIBERAZIONE N. 11 in data: 30.06.2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA 'TARI' PER L'ANNO 2021.

L'anno **duemilaventuno** addi **trenta** del mese di **giugno** alle ore **20.30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

BELLINI ADRIANA	Presente
FALCO COSIMO	Presente
ALGISI FRANCESCO	Presente
TRAPLETTI GIUDITTA	Presente
ZANNI RACHELINDA	Presente
BONZANI ENRICO	Assente
BELOTTI SERGIO	Presente
MOROTTI MARCO	Presente
TALLARINI SARA	Presente
ANDREINA HEIDI MONICA	Presente
ROSSI LUCA	Presente
RAVELLI LAURA	Presente
CORNAGO GIOVANNI FRANCESCO	Presente

Totale presenti **12**

Totale assenti **1**

Assiste il Segretario Comunale **dott.ssa Liliana Rafani** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Adriana Bellini** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra congiuntamente i punti n.1 e n.2 posti all'ordine del giorno, in quanto strettamente connessi.

PREMESSO CHE:

a) l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

b) l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

RICHIAMATO l'art. 1, comma 702 della citata legge 147/2013, il quale in materia di IUC prevede che *“Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.”*;

CONSIDERATO che il citato art. 52, del D.lgs. n. 446/1997, attribuisce ai Comuni ed alle Province una potestà regolamentare di carattere generale di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie;

CONSIDERATO il regolamento per l'applicazione della IUC imposta unica comunale – componente relativa alla tassa sui rifiuti TARI approvato con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

VISTI in particolare:

a) i commi 650 e 651 dell'art. 1 della cit. legge 147/2013, i quali dispongono, rispettivamente, che: *“650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.; 651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.”*;

b) il comma 654 dell'art. 1 della cit. legge 147/2013, il quale dispone che *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.”*;

c) il comma 654-bis dell'art. 1, della cit. legge 147/2013, il quale prevede che *“Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).”*;

d) l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale dispone che *“683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, ...”*;

e) il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

DATO ATTO che il 31 ottobre 2019 l'ARERA ha deliberato, con atto n. 443/2019, i criteri per la determinazione dei costi efficienti relativi al servizio integrato dei rifiuti. In particolare, la delibera ha delineato le modalità e le tempistiche per la determinazione di tali tariffe, in conformità ai criteri comunitari, ossia al principio "chi inquina paga", sancito dall'art. 14 della Direttiva n. 2008/98/CE;

CONSIDERATO che l'ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari, che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

ATTESO che l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

PRESO ATTO che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che, al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n. 158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020 e sulla base del manuale di trasmissione del PEF 2021, con cui ha precisato che occorre calcolare il PEF al lordo delle seguenti poste, che saranno di conseguenza detratte dal quadro tariffario:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007;
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;

CONSIDERATO che dalla citata normativa emerge la necessità di provvedere all'approvazione delle tariffe del tributo sui rifiuti previa approvazione del piano finanziario quale atto preliminare incidente nella determinazione delle tariffe;

VISTA la deliberazione dell'ARERA n. 57/2020/R/RIF, con cui, oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina delle tariffe della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni assunte dell'Ente Territorialmente Competente;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2, della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

RAMMENTATO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli enti territorialmente competenti;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che, nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli enti territorialmente competenti, sia dai Comuni;

CONSIDERATE la complessità del quadro normativo di riferimento e le criticità dovute alla pandemia generata dal virus COVID-19 e al suo perdurare nel corso del 2021;

RICHIAMATE inoltre:

a) la deliberazione ARERA n. 238/2020/R/RIF del 23 giugno 2020 *“adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da covid-19”*;

b) la deliberazione ARERA n. 493/2020/r/rif del 24 novembre 2020 aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;

CONSIDERATO che:

a) dalla citata normativa emerge la necessità di provvedere all'approvazione delle tariffe del tributo sui rifiuti previa approvazione del piano finanziario quale atto preliminare incidente nella determinazione delle tariffe;

b) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 30.06.2021 dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, predisposto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i. nonché in base alla deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019 dell'ARERA avente per oggetto la *“definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*, il quale espone un costo complessivo di € 322.094 (al lordo delle detrazioni) di cui parte variabile pari a € 159.674 e parte fissa pari a € 162.420, mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe è pari ad € **320.840** - di cui parte fissa € **161.166** e parte variabile € **159.674** considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI;

c) ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione ed è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica;

d) l'ufficio Tributi ha predisposto, ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, il prospetto delle tariffe del tributo TARI, per le utenze domestiche e non domestiche, sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 652 della legge della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (come modificato da ultime dall' art. 57-bis, comma 1, lett. a), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157) il quale prevede, tra l'altro, che *“il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.”*;

DATO ATTO che:

a) la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;

b) i coefficienti utilizzati per il calcolo della tariffa per le singole categorie di utenze sono stati fissati nel rispetto del criterio legale della capacità di produzione dei rifiuti previsto dal D.P.R. n. 158/1999 in misura non superiore ai valori massimi (vedasi le linee guida per l'elaborazione delle tariffe predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in <http://www.finanze.gov.it/>) come risulta dalla allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo TARI, per le utenze domestiche e non domestiche (allegato A);

c) l'importo della manovra tariffaria della TARI a copertura dei costi previsti dal piano finanziario è pari ad € **320.840** - di cui parte fissa € **161.166** e parte variabile € **159.674** considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI;

d) il Comune ha individuato categorie TARI non domestiche cui applicare riduzioni al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;

RITENUTO pertanto di poter concedere ad alcune categorie di contribuenti specifiche riduzioni tariffarie della TARI – limitatamente alla parte variabile della tariffa:

DESCRIZIONE CATEGORIE TARI UTENZE NON DOMESTICHE	Riduzione TOTALE
101 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	100%
102 - Campeggi, distributori carburanti	20%
104 - Esposizioni, autosaloni, depositi (se pertinenti a utenze che godono della riduzione del 100%)	100%
104 - Esposizioni, autosaloni, depositi (se non pertinenti a utenze che godono della riduzione del 100%)	20%
108 - Uffici, agenzie (studi professionali fino al 31/12/2019)	20%
109 - Banche ed istituti di credito	20%
109 - Studi medici (Banche ed istituti di credito)	20%
109 - Studi professionali (Banche ed istituti di credito)	20%
110 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	100%
111 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	20%
112 - Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) solo per parrucchieri, barbieri, estetisti	100%
112 - Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) se non parrucchieri, barbieri, estetisti	20%
113 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	20%
114 - Attività industriali con capannoni di produzione	20%
115 - Attività artigianali di produzione beni specifici	20%
116 - Attività artigianali di produzione beni specifici	20%
116 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	100%
117 - Bar, caffè, pasticceria	100%
118 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	20%
119 - Plurilicenze alimentari e/o miste	20%
120 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante (solo fiori e piante)	100%
120 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante (se non fiori e piante)	20%

DESCRIZIONE CATEGORIE TARI UTENZE DOMESTICHE	Riduzione TOTALE
Componenti 4 e pertinenze	8%
Componenti 5 e pertinenze	8%
Componenti 6 o più e pertinenze	8%

ATTESO che le agevolazioni straordinarie che si intendono adottare avranno efficacia limitatamente all'anno 2021, essendo finalizzate a mitigare i gravi effetti socio-economici patiti da alcune categorie di utenze in conseguenza del perdurare della situazione di emergenza sanitaria;

DATO ATTO che il minor gettito derivante dalle predette riduzioni dovrà essere finanziato mediante il ricorso a risorse derivanti da altre entrate del bilancio comunale, previo apposito stanziamento di bilancio destinato alla copertura del corrispondente mancato gettito della TARI, consentendo il mantenimento degli equilibri di bilancio;

VISTO l'articolo 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 il quale dispone che “5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha istituito il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dei prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;

RITENUTO di dover stabilire, ai sensi del Regolamento Comunale per l'applicazione della TARI, per il versamento della TARI 2021 un numero di rate pari a 2 (due) - con facoltà di versamento in un'unica soluzione - alle scadenze e modalità di seguito specificate:

- 1^a **rata acconto**, con scadenza 1° ottobre 2021;
- 2^a **rata saldo**, con scadenza 1° dicembre 2021;
- **Rata unica a saldo**, con scadenza 1° dicembre 2021 (versamento in un'unica soluzione);

RITENUTO di dover attribuire alla Giunta Comunale la facoltà di modificare, nel corso dell'anno, le predette scadenze di pagamento della TARI con apposita motivata deliberazione;

VISTO l'art. 1, comma 683, della legge 147/2013 il quale dispone che *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;

RITENUTO, per le motivazioni indicate in premessa, di approvare gli allegati formanti parte integrante e sostanziale del presente atto, contenenti gli elementi di calcolo necessari per la determinazione delle tariffe di riferimento, per ogni tipologia di utenza relative alla gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante *“Il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (in G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019 – Suppl. Ord. n. 45; in vigore dal 1° gennaio 2020)”*;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (in G.U. n. 322 del 30 dicembre 2020)”*;

VISTO l'art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i che stabilisce che gli Enti Locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario - riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale - e prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone: *«Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF (omissis.....) nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*;

VISTO l'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce: *«Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO l'articolo 106, comma 3-bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall' articolo 1, comma 1, L. 17 luglio 2020, n. 77, il quale ha disposto che "Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'*articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000* è differito al 31 gennaio 2021";

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 (in G.U. Serie Generale n.13 del 18-01-2021) in base al quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione relativo al triennio 2021/2023 è stato differito al 31 marzo 2021;

VISTO l'articolo 30, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 maggio 2021, n. 69) recante "*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (GU Serie Generale n.70 del 22-03-2021) il quale dispone che: "4. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000"*;

RICHIAMATO l'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 maggio 2021, n. 69) il quale dispone che "*5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022"*;

RICHIAMATI i commi 15,15-bis e 15-ter dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e s.m.i., disciplinanti le modalità di pubblicazione e l'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie dei comuni;

VISTA la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le «*disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*»;

VISTI:

- l'art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione del presente atto, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe;
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i, nonché il cit. Regolamento comunale per l'applicazione della TARI;

VISTO il parere di regolarità tecnico-contabile favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che si riporta in calce alla presente deliberazione;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo statuto dell'Ente;

CON VOTI favorevoli n.8 e contrari n.4 (Andreina, Rossi, Ravelli, Cornago) espressi nei modi e nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. **DI APPROVARE** le premesse come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **DI APPROVARE** le tariffe della Tassa sui Rifiuti "TARI" per le utenze domestiche e non domestiche determinate sulla base del Piano Finanziario e della banca dati dei contribuenti, finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per l'anno 2021;
3. **DI APPROVARE** le tariffe della tassa sui rifiuti "TARI" per l'anno 2021 come di seguito indicate:

Descrizione	Quota Fissa	Quota Variabile
Componenti 1 e pertinenze	0,5493	30,2166
Componenti 2 e pertinenze	0,6569	74,302
Componenti 3 e pertinenze	0,706	93,1041
Componenti 4 e pertinenze	0,775	116,9873
Componenti 5 e pertinenze	0,8427	156,5696
Componenti 6 o più e pertinenze	0,8703	179,3437
Non residenti e pertinenze	0,5493	30,2166

Descrizione	Quota Fissa	Quota Variabile
101 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,3588	0,3856
102 - Campeggi, distributori carburanti	0,5724	0,8172
103 - Stabilimenti balneari	0	0
104 - Esposizioni, autosaloni, depositi	0,2785	0,3663
105 - Alberghi con ristorante	0	0
106 - Alberghi senza ristorante	0	0
107 - Case di cura e riposo	0	0
108 - Uffici, agenzie (studi professionali fino al 31/12/2019)	0,88	1,2177
109 - Banche ed istituti di credito	0,4827	0,6674
109 - Studi medici (Banche ed istituti di credito)	0,4827	0,6674
109 - Studi professionali (Banche ed istituti di credito)	0,4827	0,6674
110 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,7946	1,0545
111 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,2987	1,3349
112 - Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,7843	0,9129
113 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,786	1,1198
114 - Attività industriali con capannoni di produzione	0,634	0,5191
115 - Attività artigianali di produzione beni specifici	0,8118	0,6674
116 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,4412	5,8837
117 - Bar, caffè, pasticceria	3,3222	4,3097
118 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,6618	2,1402
119 - Plurilicenze alimentari e/o miste	2,23	1,9563
120 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	5,1777	7,3743
121 - Discoteche, night club	0	0

4. DI STABILIRE, per l'anno 2021 specifiche riduzioni della TARI con la precisa finalità di calmieramento del prelievo tributario TARI, nelle misure di seguito indicate per specifiche categorie di utenze:

DESCRIZIONE CATEGORIE TARI UTENZE NON DOMESTICHE	Riduzione TOTALE
101 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	100%
102 - Campeggi, distributori carburanti	20%
104 - Esposizioni, autosaloni, depositi (se pertinenti a utenze che godono della riduzione del 100%)	100%
104 - Esposizioni, autosaloni, depositi (se non pertinenti a utenze che godono della riduzione del 100%)	20%
108 - Uffici, agenzie (studi professionali fino al 31/12/2019)	20%
109 - Banche ed istituti di credito	20%
109 - Studi medici (Banche ed istituti di credito)	20%
109 - Studi professionali (Banche ed istituti di credito)	20%
110 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	100%
111 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	20%
112 - Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) solo per parrucchieri, barbieri, estetisti	100%
112 - Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) se non parrucchieri, barbieri, estetisti	20%
113 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	20%
114 - Attività industriali con capannoni di produzione	20%
115 - Attività artigianali di produzione beni specifici	20%
116 - Attività artigianali di produzione beni specifici	20%
116 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	100%
117 - Bar, caffè, pasticceria	100%
118 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	20%
119 - Plurilicenze alimentari e/o miste	20%
120 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante (solo fiori e piante)	100%
120 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante (se non fiori e piante)	20%

DESCRIZIONE CATEGORIE TARI UTENZE DOMESTICHE	Riduzione TOTALE
Componenti 4 e pertinenze	8%
Componenti 5 e pertinenze	8%
Componenti 6 o più e pertinenze	8%

5. DI DARE ATTO che limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il prelievo sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 è sostituito dal canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, istituito dall'art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, e pertanto la copertura dell'entrata a titolo di TARI per tali categorie di utenze è assicurata del predetto canone;

6. DI APPROVARE per l'anno 2021, per le motivazioni esposte in premessa, la scadenza e il numero delle rate per il versamento della TARI, come di seguito indicato:

- 1^a rata acconto, con scadenza 1° ottobre 2021;
- 2^a rata saldo, con scadenza 1° dicembre 2021;
- Rata unica a saldo, con scadenza 1° dicembre 2021 (versamento in un'unica soluzione);

7. **DI DARE ATTO** che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia che dovrà essere riscosso unitamente alla Tassa "TARI";
8. **DI DELEGARE** il Responsabile del Servizio Tributi all'invio di copia della presente delibera tariffaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e modalità indicati ai commi 15, 15-bis e 15-ter dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii. per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

Visto l'articolo 134, comma 4, del T.U.E.L., approvato con d.lgs. 267/2000;

CON voti favorevoli nr. 8 e contrari n.4 (Andreina, Rossi, Ravelli, Cornago) espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Il Responsabile del Settore finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, esprime il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Giovanni Paris

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to Adriana Bellini

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to Cosimo Falco

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Liliana Rafani

- Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.
- Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. prot. n.)
- Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n.)

Addì, . .

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Liliana Rafani

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

ADDI',

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario certifica che la suesata deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Liliana Rafani
